



TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio esecuzioni mobiliari

Oggetto: chiarimenti in ordine ai pignoramenti di veicoli e rimorchi ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c. (12 febbraio 2026)

Il Giudice delle esecuzioni mobiliari, dott. Antonio Romano

letto l'art. 521-bis c.p.c.;

premesso che appaiono opportuni alcuni chiarimenti in merito al suo contenuto

chiarisce che:

- vi è un vuoto normativo in relazione al caso in cui il debitore pignorato non provveda a consegnare spontaneamente all'IVG i veicoli pignorati, in quanto l'art. 521-bis dà per scontata la circostanza della collaborazione del debitore;
- il *dies a quo* del termine legale di 30 giorni per l'iscrizione a ruolo *ex art. 521-bis*, commi 3, 5 e 6 del processo non può decorrere, qualora il debitore pignorato, custode *ex lege*, non adempia all'obbligo di consegnare il veicolo pignorato all'IVG;
- il detto termine di 30 giorni decorrerà esclusivamente nel caso in cui il bene pignorato venga consegnato dal debitore all'IVG, in quanto l'art. 521-bis, comma 5, c.p.c. stabilisce che entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al 3° comma da parte dell'IVG (di avvenuta consegna del bene e di assunzione della custodia dello stesso) il creditore debba, a pena di inefficacia del pignoramento, procedere alla iscrizione a ruolo della procedura;
- **in difetto** della ricezione da parte del creditore procedente **della comunicazione dell'IVG di cui al comma 3** dell'art. 521-bis cpc, il creditore stesso **NON può iscrivere a ruolo il procedimento** (cfr. art. 521-bis, comma 5, c.p.c.), non risultando ammissibile che l'esecuzione proceda in difetto di apprensione del bene staggito;
- non essendo in ipotesi il creditore tenuto ad iscrivere a ruolo il pignoramento, **NON decorreranno i termini di inefficacia del pignoramento** *ex art. 521-bis*, comma 5, c.p.c. e non troverà applicazione dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. Tali norme, infatti, presuppongono che il mancato rispetto di tali

termini perentori sia imputabile al creditore, laddove nell'ipotesi in esame esso è invece attribuibile ad un comportamento del debitore;

- allo stesso modo, in assenza di consegna del bene all'IVG e della conseguente comunicazione al creditore di cui al comma 3, **NON** decorrerà il **termine di 45 giorni** previsto dal 7° comma dell'art. 521-*bis* c.p.c. **per il deposito dell'istanza di assegnazione o vendita**. La norma speciale, infatti, ancora tale termine all'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, alla quale, per quanto sopra riferito, non è tenuto il creditore procedente nell'ipotesi in esame;

- la consegna dei veicoli pignorati all'IVG, secondo l'orientamento di questo Tribunale, costituisce, in pratica, non solo e non tanto il criterio per determinare la pendenza del termine entro cui procedere a pena di decadenza alla iscrizione del pignoramento, bensì la **condizione per la iscrizione a ruolo del pignoramento e per la vendita del bene** (cfr. Tribunale Trapani, 08/10/2020);

- la consegna del veicolo pignorato e la conseguente comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 521-*bis* c.p.c. costituiscono, quindi, **condizione di procedibilità della procedura esecutiva**;

- la diversa prassi operativa finora seguita – ossia iscrizione a ruolo da parte del creditore procedente, con deposito di istanza di vendita e di sostituzione del custode *ex art.* 521 ult. co. cpc, confidando che a seguito della nomina l'IVG riesca a rinvenire il bene – non è compatibile, da un lato, con il tenore della norma, e dall'altro con le finalità proprie della procedura espropriativa.

Ed invero, è irragionevole attribuire all'IVG la custodia di un bene non ancora rinvenuto, essendo la disponibilità del bene il presupposto di fatto imprescindibile della custodia stessa (cfr. Tribunale di Rieti, sentenza del 21.01.2024 nella causa N. R.G. 1887 /2021; Tribunale di Ferrara, 11/01/2023). La possibilità di sostituzione del custode in relazione a beni non ancora appresi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 521 cpc, presuppone infatti che il bene sia comunque rintracciabile.

Pertanto, deve ritenersi che la disposizione di cui all'**ultimo comma dell'art. 521 c.p.c.** – che consente al Giudice la sostituzione del custode nominando l'IVG quando è depositata l'istanza di vendita – sia **incompatibile con lo speciale pignoramento previsto dall'art. 521-*bis* c.p.c.**, in quanto quest'ultimo è un pignoramento “sulla carta”, mentre il pignoramento mobiliare presso il debitore “classico” *ex artt.* 513 e ss. c.p.c. è un pignoramento, per così dire, effettivo, nel senso che presuppone la previa individuazione dei beni pignorati da parte dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. art. 518 c.p.c.). Ne consegue che la norma che consente la sostituzione del custode con l'IVG (art. 521 ultimo comma c.p.c.) non può trovare applicazione a tale forma speciale di pignoramento mobiliare in virtù dell'ultimo comma dell'art. 521-*bis* c.p.c., che infatti prevede l'applicazione delle disposizioni del capo II “*in quanto compatibili*”.

Del resto, lo si ribadisce, la norma di legge non consente l'iscrizione a ruolo prima della materiale apprensione del bene, salvo il caso previsto dall'art. 159-*ter* disp. att. c.p.c., in perfetta linea con la

ratio della normativa, ovvero quella di evitare la pendenza di esecuzioni destinate a permanere in una sorta di limbo a tempo indeterminato, e il cui dispiegamento di effetti rimane condizionato ad un evento incerto nell'*an* e nel *quando* (cfr. Tribunale di Rieti, sentenza del 21.01.2024 nella causa N. R.G. 1887 /2021; Tribunale di Ferrara, 11/01/2023).

È dirimente, infine, la notazione secondo la quale **con l'istanza di "sostituzione del custode"**, in realtà, **si attribuisce all'IVG** non tanto il compito di custodia dei beni staggiti, quanto piuttosto il **compito di ricerca degli stessi**, che è estraneo all'attività dell'Istituto ed è dal comma 4 dell'art. 521-*bis* c.p.c. affidato esclusivamente agli "organi di polizia".

Non vi è dubbio, pertanto, che in mancanza di spontanea consegna del veicolo da parte del debitore o di suo rinvenimento ad opera degli organi di polizia, non sussistano i presupposti per la stessa iscrizione a ruolo della procedura, apparendo una tale interpretazione come la più conforme al dettato del comma quinto dell'art. 521-*bis* c.p.c., con l'effetto che in mancanza di una tale consegna la procedura è insuscettibile di prosecuzione;

- **le procedure esecutive ex art. 521-*bis* c.p.c. iscritte al ruolo in mancanza dalla comunicazione** di cui al 3° comma da parte dell'IVG (di avvenuta consegna del bene e di assunzione della custodia dello stesso), costituente condizione di procedibilità, saranno pertanto dichiarate **(temporaneamente) improcedibili** e le **istanze di sostituzione del custode** saranno dichiarate **inammissibili**;

- la pronuncia con cui la procedura, a causa della prematura iscrizione a ruolo, viene dichiarata improcedibile non incide sulla **validità ed efficacia del pignoramento**, le quali **permangono nelle more dell'apprensione del bene**, la cui ricerca è affidata agli "organi di polizia", anche dietro impulso del creditore procedente;

- una volta **ricevuta la comunicazione di cui al comma 3** dell'art. 521-*bis* c.p.c., il creditore procedente dovrà – al fine di evitare l'inefficacia del pignoramento – dare nuovo impulso alla procedura con **tempestiva istanza di vendita, da depositarsi, entro 45 giorni dalla comunicazione di cui sopra, nel medesimo fascicolo telematico** (che nel frattempo rimarrà "sospeso");

- pertanto, l'interpretazione proposta non finisce, di fatto, per vanificare l'azione esecutiva del creditore e, di riflesso, per premiare il comportamento negligente o doloso del debitore che non consegna il veicolo all'IVG (comportamento che, in realtà, potrebbe integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 388 e 388bis c.p.);

- le procedure dichiarate (temporaneamente) improcedibili, a causa della prematura iscrizione a ruolo, in violazione del comma 5 dell'art. 521-*bis* c.p.c., saranno periodicamente monitorate ed eventualmente, dopo un congruo termine, riattivate d'ufficio, al fine di compiere le valutazioni

richieste al Giudice dell'Esecuzione dall'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c. ed evitare che lo stato di "sospensione" perduri a tempo indeterminato.

Manda alla Cancelleria per l'inserimento della presente comunicazione sul sito del Tribunale di Siena.

Si comunichi all'UNEP, all'IVG e all'Ordine degli Avvocati di Siena.

Il Giudice delle esecuzioni mobiliari

DOTT. ANTONIO ROMANO